CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, 16 settembre 2011, n. 5169.

L'attitudine dell'infermità fisica che impedisce l'autonoma manifestazione del voto da parte dell'elettore può essere apprezzata unicamente dal funzionario medico appositamente designato, che dell'attestazione dell'esistenza dell'impedimento si assume la piena responsabilità giuridica.
La certificazione medica di ammissione al voto assistito è vincolante per il seggio elettorale.

Omissis.
Gli interessati hanno infatti ripreso in questa sede la loro censura riguardante l'illegittima ammissione al voto assistito, in tutte e tre le sezioni, di complessivi venti elettori in violazione dell'art. 41 d.P.R. 570/60, in quanto in carenza di infermità tali da giustificare il ricorso alla procedura di voto assistito, quando non in mancanza di specifica certificazione medica.
1a La censura è stata respinta dal primo Giudice con la seguente motivazione.
"A seguito della modifica apportata dall'art. 9, l. 11 agosto 1991, n. 271, l'art. 41 d.P.R. n. 570 del 1960 stabilisce che i certificati debbono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore.
Ne consegue che, ai fini del voto assistito, l'attitudine dell'infermità fisica ad impedire l'autonoma manifestazione del voto da parte dell'elettore può essere apprezzata unicamente dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale che dell'attestazione dell'esistenza dell'impedimento si assume la piena responsabilità giuridica. Il presidente del seggio elettorale, pertanto, non è tenuto ad effettuare la c.d. "prova empirica", volta a verificare se l'impedimento lamentato dell'elettore rientri effettivamente tra quelli elencati dalla legge, in quanto siffatta valutazione è stata affidata dalla norma in questione ad un altro organo pubblico, direttamente individuato ed indubbiamente provvisto di adeguate competenze tecniche (Consiglio Stato, Sez. V, 14 novembre 2006, n. 6685). Orientamento, del resto, già seguito da questo Tribunale (Cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 9 ottobre 2006, n. 1141).
In altri termini, la certificazione medica di ammissione al voto assistito ha certezza privilegiata non solo per la natura dell'infermità, ma anche per la sua specifica capacità invalidante, per cui detta certificazione è vincolante per il Presidente del seggio elettorale anche sulla portata pratica della malattia quale concreto impedimento all'espressione materiale del voto, così che il medesimo non è tenuto ad effettuare alcuna "prova empirica". Inoltre, tale certezza privilegiata, superabile solo con la proposizione della querela di falso, ha non solo la suddetta certificazione, ma anche il verbale della Sezione quanto all'effettiva corrispondenza tra le infermità verbalizzate e quelle indicate nei relativi certificati (cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 28 settembre 2009, n. 573).
Omissis.
Ciò premesso, e venendo subito all'interpretazione della pertinente normativa, la Sezione reputa sostanzialmente esatta, e coerente con la propria giurisprudenza, la tesi di fondo del primo Giudice per cui dopo la modifica apportata dall'art. 9, legge n. 271/1991, stabilendo ormai l'art. 41 d.P.R. n. 570/1960 che i certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore, con ciò la certificazione medica di ammissione al voto assistito ha acquisito certezza privilegiata non solo per la natura dell'infermità, ma anche per la sua specifica capacità invalidante. Donde la conseguenza che l'attitudine dell'infermità ad impedire l'autonoma manifestazione del voto da parte dell'elettore può essere apprezzata, in via di principio, unicamente dal funzionario medico appositamente designato, che dell'attestazione dell'esistenza dell'impedimento si assume la piena responsabilità giuridica. Il presidente del seggio elettorale, pertanto, non è tenuto di regola ad effettuare alcuna "prova empirica", in quanto siffatta valutazione è stata affidata dalla legge ad altro organo pubblico (indubbiamente provvisto di adeguate competenze tecniche), la cui certificazione è vincolante per il Seggio elettorale anche sulla portata pratica della malattia quale concreto impedimento all'espressione materiale del voto.
Omissis.
La sezione ritiene che a seguito della normativa aggiunta alla norma base dall'articolo 9 della legge n. 271 del 1992 - laddove stabilisce che "detti certificati debbono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore" - il funzionario medico designato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale deve spingere il suo accertamento anche sull'attitudine dell'infermità fisica, da cui è affetto l'elettore, ad impedire l'autonoma manifestazione del voto, e di ciò deve dare attestazione.
Va da sé che la natura di atto pubblico del certificato medico, comprensivo dell'ulteriore attestazione voluto dalla

normativa successiva, e la fede privilegiata che esso è destinato a svolgere nei confronti di tutti i soggetti dell'ordinamento, comporta che il presidente del seggio elettorale non è tenuto in ogni caso, così come si riteneva prima dell'emanazione della norma, alla cosiddetta "prova empirica", volta ad accertare se l'impedimento lamentato dall'elettore rientri tra quelli elencati dalla legge o che la stessa permette di equiparare.
Infatti, l'accertamento del meccanismo predisposto dal legislatore viene effettuato dal competente organo pubblico, avente una specifica preparazione tecnica, che si assume la responsabilità della relativa certificazione" (C.d.S., Sez. V, n. 3683/2009 cit.).
Omissis.